



COMUNE DI OSINI

Provincia di Nuoro

ORIGINALE

Ordinanza del Sindaco

n° 10 del 22-07-2024

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente riportante disposizioni atte a fronteggiare l'emergenza idrica 2024. Azioni ed interventi anche strutturali al fine anche di tutela, utilizzo razionale e responsabile della risorsa idrica attualmente disponibile.

IL SINDACO

Vista la Delibera di Giunta Comunale 58 del 21/06/2024 con la quale si è provveduto alla “Dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito del perdurare della siccità e delle alte temperature”;

Considerato il lungo periodo di siccità, causato dalle esigue precipitazioni degli ultimi anni, con riduzione dei deflussi superficiali di svariate Sorgenti emergenti nel territorio Comunale e conseguentemente delle riserve idriche;

Visto l'art. 50 Titolo III del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 –TUEL- coordinato ed aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, dal D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 2024, n. 38 e dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006- Codice Ambientale- e ss.mm.ii aggiornato con le modifiche introdotte, da ultimo, dal **D.L. 2 marzo 2024, n. 19**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 29 aprile 2024, n. 56** e dal **D.L. 25 giugno 2024, n. 84**;

Visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Ravvisata la necessità di tutelare le risorse idriche disponibili in considerazione del perdurare della gravissima siccità che sta colpendo l'intera Ogliastra adottando misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a razionalizzare quanto più possibile l'uso delle risorse idriche al fine di garantire a tutti i cittadini il soddisfacimento dei fabbisogni primari per usi alimentari e domestici limitando l'uso delle risorse per altri scopi;

Constatato che sono in atto da parte di ignoti attingimenti non autorizzati nelle vasche di accumulo idrico destinate esclusivamente come risorsa per i servizi di sola attività antincendio effettuata dal Corpo Forestale e dall'Agenzia Forestas con l'ausilio delle compagnie Barracellari nelle funzioni di Protezione Civile;

Considerato che la poca acqua in esubero una volta garantita l'efficienza delle vasche di accumulo per gli esclusivi usi antincendio viene immessa nella rete rurale comunale per la sopravvivenza di orti privati e per le esigue attività zootecniche esistenti nel territorio Comunale di Osini anche in considerazione del mancato calcolo del DMV necessario a salvaguardare le caratteristiche fisiche del corso d'acqua -nello specifico Rio "Prunas"- senza poter di conseguenza essere ceduta per altre finalità non esistenti nel perimetro di competenza del Comune suddetto;

Ritenuto pertanto dover mettere in atto tutta una serie di misure straordinarie ed urgenti finalizzate ad arginare vista la criticità del periodo l'utilizzo delle ormai esigue risorse idriche quale bene indispensabile per i cittadini e per la loro incolumità;

Fatto presente che a monte dell'abitato di Osini a ridosso dei Tacchi, come da Elab. N.1, sono stati realizzati, a fine anni 80, a cura dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n.8 pozzi,-(in condizioni di completo abbandono ed allo stato non utilizzabili salvo uno posto in Via dei Ciliegi ripristinato di recente a cura e spese del Comune per alimentazione vascone antincendio posto in Viale Trieste)- per indagini geognostiche al fine di verifica della stabilità del versante su cui poggia l'abitato di Osini, come da relazione a firma dell'Ing.Barrocu della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Cagliari allo scopo di poter procedere alla predisposizione del P.R.G.con conseguente esproprio delle aree interessate dai lavori in parola;

Fatto altresì presente che a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 14 del 14 maggio 1999 regolante il trasferimento degli abitati di Osini, Gairo e Cardedu è stato redatto il Piano Attuativo degli interventi approvato con Determinazione n. 16/Nu del 17/05/2002 e n.583 del 21/12/2006 entrambe a firma del Direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro prevedente la realizzazione di n. 7 pozzi, attualmente non identificati, dislocati in diverse zone all'interno dell'abitato con finalità di monitoraggio costante della situazione di stabilità del versante su cui poggia l'abitato di Osini;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

Ritenuto opportuno assicurare che le acque siano salubri e pulite, mediante la messa in sicurezza delle pertinenze nonché dell'accesso alle aree delle Sorgenti poste in località "Funtana e S'erriu" eroganti acque destinate al consumo umano ma manifestanti, per quanto sopraesposto evidenti e preoccupanti cali di portata;

Ravvisata la necessità della messa in sicurezza delle aree di proprietà Comunale su cui insistono i vasconi antincendio alimentati dalle Sorgenti "Funtana e S'Erriu";

DISPONE

E' VIETATO su tutto il territorio comunale:

- il prelievo di acqua non autorizzato da tutte le vasche di raccolta delle acque sorgive destinate alla sola attività antincendio, con qualsiasi sistema ed in qualsiasi momento;
- il prelievo di acqua indiscriminato in qualsiasi modalità dalle sorgenti pubbliche che esulino in quantità dal normale fabbisogno familiare quotidiano di acqua potabile, od anche per altri eventuali usi e dovrà comunque avvenire in osservanza del Codice della buona pratica agricola;
- le acque del vascone antincendio posto in viale Trieste con punto di carico in Via della Libertà, alimentato dal ripristinato pozzo n. posto in Via dei Ciliegi sono

riservate esclusivamente alle necessità del Corpo Forestale e dell'Agenzia Forestas Sezione Territoriale di Lanusei;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni al presente provvedimento saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs. n° 267 del 2000, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore;

Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, N. 1034, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

DISPONE

-CHE alla presente Ordinanza venga data pubblicità mediante esposizione all'Albo Pretorio del Comune di Osini e nel sito Web;

La trasmissione della presente Ordinanza:

-All'ASL Ogliastro-Lanusei- ed All'ARPAS -Dipartimento di Nuoro- per i provvedimenti di rispettiva competenza in ordine alla salubrità delle acque delle Sorgenti "Funtana e S'Erriu" c/o Osini Vecchio;

La trasmissione altresì:

- All'On. Le Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;
- -Alla Direzione Generale della Protezione Civile;
- All'On. Le Assessore dei Lavori Pubblici della R.A.S.;
- All'On. Le Assessore dell'Ambiente della R.A.S.;
- All'Autorità di Bacino della Regione Sardegna;
- Alla Prefettura di Nuoro;
- Alla Direzione Generale di Abbanoa;
- Al Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Lanusei;
- All'Agenzia Forestas -Sezione Territoriale di Lanusei;
- Al Comando Stazione di Osini dell'Arma dei Carabinieri;
- Al Commissariato di P.S. di Lanusei;
- All'Ufficio di Polizia Locale di Osini;
- Alla Compagnia Barracellare di Osini;

RITENUTO

- che sussista la situazione di pericolo per l'incolumità pubblica delle persone e cose, per la quale è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza tesi ad eliminare lo stato di pericolo in atto;
- che gli interventi di messa in sicurezza di cui trattasi risultano urgenti ed indifferibili al fine di garantire la pubblica incolumità;
- che l'urgenza di provvedere giustifica l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento quanto la situazione di pericolo su citata determina la necessità di provvedere con tempestività;
- ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli per l'incolumità pubblica;
Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la legge 241/90 e successive modificazioni;
per le motivazioni citate in premessa

ORDINA

All'Ufficio Tecnico del Comune di Osini di provvedere con ogni consentita urgenza:

- a) Ad approntare misure provvisoriale senza ritardo, a tutela della pubblica incolumità, mediante opere ritenute utili per la sicurezza;
- b) All'individuazione di interventi anche strutturali tesi all'incremento della disponibilità di risorsa idrica con particolare riferimento alla zona montana di Taccu al fine di salvaguardia dei terreni di proprietà privata restituiti dall'Agenzia Forestas e dei terreni Comunali ancora in concessione alla medesima Agenzia. Si rileva anche la possibilità di una valutazione in relazione ad una possibile integrazione della esistente condotta idrica potabile, in gestione ad Abbanoa, ed alimentante anche acquedotto del Comune di Ierzu.

Il Sindaco
Dott. Alfredo Cannas

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).